

STUDIO DINAMI

Dottori Commercialisti

Circolare di Studio n.5 del 2017

SPLIT PAYMENT – NUOVE REGOLE 2017 – ESTENSIONE ANCHE AI PROFESSIONISTI

Il comma 629 della Legge n.190 del 23 dicembre 2014 (Legge di Stabilità 2015) ha introdotto per tutte le operazioni effettuate nei confronti dello Stato o Enti Pubblici **un nuovo meccanismo di assolvimento dell'IVA** denominato *"Split Payment o scissione dei pagamenti"*.

Il nuovo metodo di assolvimento dell' IVA è stato recepito nel nostro ordinamento giuridico attraverso l'inserimento dell'art. 17 ter al D.P.R. 633 del 1972 (c.d. Legge IVA).

1. Cosa è lo Spilt Payment

Lo *"split payment"* è quel meccanismo secondo il quale il cedente del bene o il prestatore del servizio emette, nei confronti della PA, la fattura applicando normalmente l'iva ma in fase di pagamento della stessa l'iva sarà trattenuta dalla PA (CLIENTE) la quale avrà l'obbligo di versarla direttamente all' Erario utilizzando un apposito codice tributo.

In sostanza , al cedente/prestatore verrà pagato, da parte dell'Ente pubblico o società da esso controllate, l'importo indicato in fattura decurtato dell'iva esposta.

La fattura emessa nei confronti dell'Ente Pubblico dovrà riportare la seguente dicitura:

"Scissione dei pagamenti ai sensi dell'articolo 17-ter del D.P.R. n.633/72".

2. Ambito soggettivo di applicazione della norma ed estensione del meccanismo ad ulteriori soggetti

Lo *"split payment"* si applica a tutte le operazioni (**cessioni di beni e prestazioni di servizi**) effettuate da soggetti passivi nei confronti dello Stato o Enti Pubblici nei casi in cui quest'ultimi **non risultano essere debitori d'imposta** ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto.

STUDIO DINAMI

Dottori Commercialisti

Ai fini dell'esatta individuazione delle PA (Pubbliche Amministrazioni) tenute ad applicare le nuove regole in materia di scissione dei pagamenti occorre fare riferimento all'elenco pubblicato sul sito dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni presente al seguente link: www.indicepa.gov.it (Indice IPA).

A decorrere dal **01 luglio 2017** la normativa in materia di scissione dei pagamenti (c.d. *split payment*) di cui all'art. 17 ter del D.P.R. 633 del 1972 è stata profondamente modificata dall' entrata in vigore dell'art. 1 del Decreto Legge 24 aprile 2017 n.50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96.

Al fine di attuare quanto previsto dal novellato art.17 ter della Legge IVA, è stato necessario apportare delle modifiche al D.M. del 23 gennaio 2015 recante modalità e termini per il versamento dell'imposta nell'ambito della scissione dei pagamenti; le modifiche di cui sopra sono state realizzate grazie all'emanazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di due nuovi decreti attuativi, il primo datato 27 giugno 2017 ed il secondo del 13 luglio 2017.

Per effetto delle suddette modifiche, la nuova disciplina della scissione dei pagamenti si caratterizza per:

- L'estensione dello split payment anche alle **Società controllate da Pubbliche Amministrazioni** centrali e locali o incluse nell'indice FTSE MIB individuate a seguito della pubblicazione entro il 20 ottobre di ciascun anno, da parte del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, del relativo elenco;

L'elenco di cui sopra è visualizzabile al seguente link:

http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/#/#testata;

si fa presente che l'elenco definitivo verrà pubblicato entro il 15 novembre di ciascun anno;

- l'applicazione della scissione dei pagamenti ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute ai fini delle imposte sul reddito **(ESTENSIONE ai Liberi professionisti)**;
- la possibilità per le PA e Società acquirenti di beni e servizi di anticipare l'esigibilità dell'imposta al momento della ricezione ovvero al momento della registrazione della fattura di acquisto;

STUDIO DINAMI

Dottori Commercialisti

- la possibilità per le PA e Società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'**esercizio di attività commerciali** di effettuare il versamento diretto dell'imposta dovuta con modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un codice tributo che sarà appositamente istituito.
- Ciò, in alternativa, all'annotazione delle fatture di acquisto, oltre che nel registro degli acquisti di cui all'art. 25 del D.P.R. 633/1972, anche nel registro di cui agli artt. 23 o 24 del predetto D.P.R., al fine di far confluire l'imposta dovuta nella liquidazione periodica.

3. Soggetti esclusi dal meccanismo dello Split payment

La scissione dei pagamenti non trova applicazione per le operazioni effettuate da fornitori nell'ambito di regimi IVA c.d. speciali, i quali non prevedono l'evidenza dell'imposta in fattura e che ne dispongono l'assolvimento secondo regole proprie.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si fa riferimento :

- ai regimi monofase IVA previsti dall'art. 74 del D.P.R. 633/1972 (Esempio Editoria, tabacchi e telefonia);
- al regime del margine di cui all'art. 36 e ss. del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 (c.d. BENI USATI);
- al regime speciale applicato dalle agenzie di viaggio di cui all'art. 74-ter del DPR 633/1972.

Inoltre, come precisato dalla Circolare dell' Agenzia delle Entrate n. 15/E del 13 aprile 2015 **sono esclusi** dall'ambito applicativo della scissione dei pagamenti, per espressa previsione normativa, gli acquisti per i quali l'ente è *"debitore d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto"*.

STUDIO DINAMI

Dottori Commercialisti

La PA diviene debitrice di imposta nel momento in cui acquista beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, pertanto sarà onere della stessa PA comunicare al fornitore dei beni e servizi la parte di questi destinata alla sfera commerciale.

In questi casi specifici, come espressamente previsto dalla normativa, il **reverse charge prevale**, quale metodologia di assolvimento dell'iva, **rispetto allo split payment**.

4. Da quando si applica lo Split Payment

Il meccanismo dello Split Payment trova applicazione per tutte le operazioni fatturate **a partire dal 1° gennaio 2015** per le quali l'imposta sia esigibile successivamente a tale data.

A decorrere dal **01 luglio 2017** anche i **liberi professionisti** che prestano servizi nei confronti della PA o delle società da essa controllate, nonché da quelle quotate nel mercato del FTSE MIB, hanno l'obbligo di adeguarsi a quanto previsto dall'art.17 ter del D.p.r 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti.

Data

15/11/2017

Firma

Dott. Antonio Dinami